

Prot. n. **11750** /mmg

Roma, 08.09.2008

Al Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
**Pres. Dott. Franco IONTA**  
R O M A

e. p.c.: Al Ministro Guardasigilli  
**On. Avv. Angelino ALFANO**  
Ministero della Giustizia  
ROMA

Al Direttore Generale del Personale  
e della Formazione del D.A.P.  
**Dott. Massimo DE PASCALIS**  
R O M A

Al Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
**Dott. Francesco MASSIDDA**  
CAGLIARI

Alla Direzione  
della Casa Circondariale  
SASSARI

Al Segretario Regionale S.A.P.Pe.  
**Sig. Antonio COCCO**  
CAGLIARI

**Oggetto: Indennità di "trascinamento".**

Come è noto, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 254/1999, è stata corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, la cosiddetta indennità di "trascinamento" anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria non più destinatario, per effetto di una mutazione del proprio impiego, dell'indennità operativa (di imbarco e di comando) di cui alla Legge 78/1983 e successive modifiche.

Invero, al personale del Corpo, transitato da una ad altra condizione di impiego, compete la nuova indennità ovvero l'indennità di "trascinamento" maturata: il periodo di "imbarco" è utile per la maturazione degli anni ai fini della predetta indennità di trascinamento, per un massimo di anni 20.





Segreteria Generale

In sostanza, l'istituto in esame intende riconoscere la conservazione di un "quid" economico al personale che, non essendo più impiegato in settori operativi, prevede il diritto al percepimento delle indennità spettanti in relazione a tale tipologia di attività: in ragione di tale finalità, è stata introdotta una previsione (art. 4, comma 2, del D.P.R. 255/1999), che attribuisce il trattamento economico identificato con l'istituto del "trascinamento".

Tutto ciò necessariamente premesso, con riferimento alla nota dipartimentale n. 0165275 del 13 maggio 2008, per decisione ministeriale, gli appartenenti al ~~Corso~~ addetti al Servizio Navale della Base Navale di Porto Torres, dal 26 maggio 2008, sono stati sbarcati, per trasferimento del naviglio colà dislocato.

Pertanto, essendo mutate le condizioni di impiego, il predetto personale cessa dal diritto alla corresponsione delle indennità operative di cui alla richiamata Legge 78/1983 e, contestualmente, matura l'indennità di "trascinamento" in relazione agli anni di imbarco effettuati.

Ne consegue che il personale navigante della Base Navale di Porto Torres, allo stato, nonostante la chiarezza della normativa esposta, non percepisce l'indennità di trascinamento maturata e spettante, con conseguenze decisamente negative sotto il profilo patrimoniale da cui potrebbe avere origine un considerevole contenzioso.

Auspiciando pertinenti e solleciti interventi per una indispensabile definizione della questione, si rimane in attesa e si inviano distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Donato CAPECE)